

Procedura di riassegnazione del nome a dominio

BIOKAMUT.IT

Ricorrente: Kamut Enterprises of Europe BVBA
rappresentata dall'avv. Maria Teresa Saguatti

Resistente: Tam Tam srl

Collegio (unipersonale): Avv. Alessandra Ferreri

Svolgimento della procedura

Con ricorso inviato per posta elettronica il 27 aprile 2012 e depositato in duplice copia cartacea presso Camera Arbitrale di Milano in pari data, Kamut Enterprises of Europe BVBA, rappresentata dall'avv. Maria Teresa Saguatti, ha introdotto una procedura ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" vers. 2.0 (d'ora in poi Regolamento Dispute), chiedendo il trasferimento in suo favore del nome a dominio BIOKAMUT.IT, assegnato a Tam Tam srl.

Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, la Camera Arbitrale di Milano ha effettuato i dovuti controlli dai quali risulta che:

- a) il dominio BIOKAMUT.IT, è stato creato il 19 novembre 2007 ed è attualmente assegnato a Tam Tam srl;
- b) il nome a dominio è stato sottoposto a opposizione e la stessa è stata registrata sul whois del Registro nel quale risulta il valore *challenged*;
- c) digitando l'indirizzo *www.biokamut.it* viene visualizzata una pagina web che pubblicizza una pizzeria.

Il 2 maggio, successivamente alla richiesta di conferma dei dati del Registrante al Registro, la Segreteria provvedeva ad inviare tramite raccomandata il reclamo e la documentazione allegata all'indirizzo postale della Tam Tam srl risultante dal database del Registro, informando della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico e trasmetteva il solo reclamo anche tramite posta elettronica il giorno seguente.

Il 25 maggio la Segreteria informava le parti tramite posta elettronica che il plico risultava essere stato recapitato il 16 maggio e fissava il termine per la presentazione di eventuali repliche al 10 giugno 2012.

Il 28 maggio la Segreteria trasmetteva la lettera della resistente, con la quale Tam Tam srl dichiarava di non opporsi alla riassegnazione del nome a dominio biokamut.it alla Kamut Enterprises of Europe BVBA quale legittima titolare, e, ai sensi dell'art. 4.18 del Regolamento Dispute, assegnava un termine di 10 giorni alle parti per l'eventuale opposizione all'estinzione.

Nessuna comunicazione perveniva dalle parti nel termine.

L'avv. Alessandra Ferreri accettava l'incarico conferito dalla Segreteria per la decisione relativa alla procedura e dell'accettazione dell'incarico veniva data comunicazione alle parti.

Motivi della decisione

Oltre alla dichiarazione in data 25.5.2012 con cui la società Tam Tam srl, attuale assegnataria del nome a dominio contestato, ha dichiarato di non opporsi alla riassegnazione dello stesso alla società ricorrente, su richiesta formulata da questo Collegio in data 13.6.2012, la società resistente ha inviato al Registro in pari data, anche una richiesta di cancellazione del nome a dominio oggetto di opposizione, qui contestato. La richiesta è stata inviata in copia al Collegio lo stesso giorno.

La richiesta di cancellazione costituisce certamente uno dei "*motivi che rendono superflua (...) la prosecuzione della procedura*" la quale, pertanto dovrà essere dichiarata estinta ex art. 4.18 lett. c) del Regolamento.

Infatti, in base agli art. 5.1.3, n. 3 e 5.1.5 del *Regolamento di assegnazione*, nell'ipotesi di richiesta di cancellazione di un nome a dominio per cui sia stata attivata la procedura di opposizione, il Registro invita la parte che ha iniziato l'opposizione ad attivare la normale procedura di registrazione del nome a dominio contestato, che dovrà essere registrato entro trenta giorni dalla comunicazione. Pertanto, la richiesta di cancellazione avanzata dal Registrante rende superflua la prosecuzione della procedura di riassegnazione, essendo evidentemente cessata la materia del contendere e, conseguentemente la necessità di assumere un provvedimento in merito.

La procedura, dunque, deve essere dichiarata estinta.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara estinta la procedura di riassegnazione del nome a dominio biokamut.it.

La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .IT per i provvedimenti di sua competenza.

Milano, 22 giugno 2012

avv. Alessandra Ferreri